REGOLAMENTO (CEE) N. 1119/88 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1988

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di cipolle, fresche o refrigerate, originarie dell'Egitto (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) prevede nell'articolo 1, per il periodo dal 1° febbraio al 15 maggio, l'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione nella Comunità di 10 100 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici ex 0703 10 11 e ex 0703 10 19 della nomenclatura combinata, originarie dell'Egitto ; che nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio doganale è eliminato gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che, per l'anno 1988, il dazio contingentale è pari al 72,7 % del dazio applicabile ;

considerando che, tenendo conto del fatto che per il periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile l'Egitto beneficia di un dazio doganale inferiore a quello applicabile nei confronti della Spagna e del Portogallo, conviene aprire il contingente in questione per il periodo che va dal 1° al 15 maggio ; che, per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di tali prodotti, è opportuno fissare il volume del contingente anzidetto al livello delle importazioni tradizionali medie, effettuate durante il periodo in questione, vale a dire a 2 500 tonnellate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (2), prevede che questi Stati membri rimandino al 31 dicembre 1989 ed al 31 dicembre 1990, rispettivamente, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in parola ; che, pertanto, il contingente tariffario indicato più sopra si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informare gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è sospeso per i prodotti di seguito elencati, originari dell'Egitto, al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
	0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :		
	0703 10	– Cipolle e scalogni :		
		– – Cipolle :		
09.1703	ex 0703 10 11	– – – da semina } dal 1° al 15 maggio 1988	2 500	8,7
	ex 0703 10 19	– – – altre }		

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(2) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi sino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER